

TRIENNIO 2019-2021 – CCNL AREA 23.1.2024 – Quale è la corretta applicazione dell'art. 27 del CCNL Area Sanità 2019-2021 in merito al recupero dell'eccedenza oraria nell'anno in corso?

- **Id: 35927**

L'art. 27 citato, al comma 3, nei primi periodi, prevede che l'eventuale eccedenza oraria - funzionale al raggiungimento degli obiettivi programmati - sino al limite risultante dall'algoritmo - rientra nell'ambito degli obblighi del dirigente di cui all'art. 15, comma 3, ultimo periodo del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. che espressamente prevede che *"Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito"*.

Lo stesso comma 3 dispone all'ultimo periodo che qualora l'impegno orario del dirigente superi, a consuntivo di fine anno, il limite risultante dall'algoritmo, tale ulteriore eccedenza deve essere recuperata con periodi di riposo, anche a giornate intere, entro i primi sei mesi dell'anno successivo. È inoltre previsto che qualora, al termine dei primi 6 mesi, residuino ulteriori ore da recuperare che non sia stato possibile fruire per esigenze organizzative, il recupero deve comunque aver luogo entro i successivi 6 mesi. In nessun caso, l'eccedenza può dar luogo alla corresponsione di trattamenti economici. Il contratto, infatti, ha inteso unicamente introdurre una disciplina di maggior conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. L'intero comma 3 entra in vigore il 24.1.2024 e va quindi applicato alle eccedenze accumulate a partire da tale data.

Nel corso dell'anno, inoltre, in coerenza con le disposizioni contrattuali, le eventuali eccedenze possono essere recuperate, compatibilmente con le esigenze organizzative, nell'ambito della programmazione dei piani di lavoro. Tale programmazione può quindi prevedere forme di compensazione del maggior orario prestato tali da garantire che i piani di attività stessi siano conformi a quanto previsto dall'art. 27, comma 2 del CCNL, tenuto conto del comma 6. Si precisa inoltre che le compensazioni, proprio per la necessaria valutazione in ordine alle esigenze di servizio, vanno gestite dal responsabile e non possono essere lasciate alla libera scelta del singolo dirigente.